



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Istituto Comprensivo Predappio

Via G. Pascoli, 8 - 47016 Predappio (FC) - Telefono: 0543 923485
C. F. 92046610405 - C. M. FOIC813004 - Codice Univoco: UFMTWO
e-mail: foic813004@istruzione.it - foic813004@pec.istruzione.it
www.comprensivopredappio.edu.it

Circ. n. 16

I.C. PREDAPPIO Prot. 0008826 del 01/10/2024 IV (Uscita)

Alle Famiglie degli Alunni

Ai Docenti del medesimo ordine

p.c. Alle Fiduciarie di sede *Cicognani/Marzocchi*

p.c. Al Personale ATA

p.c. Dsga/Ufficio alunni

Tramite Bacheca

OGGETTO: Informativa limite assenze per validità dell'anno scolastico Scuola Secondaria di primo grado. Modalità di giustificazione delle assenze.

Le nuove norme sull'obbligo scolastico

La Legge 159/2023 ha modificato le norme relative all'obbligo di istruzione: a fronte di più di 15 giorni anche non continuativi di assenza non adeguatamente giustificate nell'arco di tre mesi è prevista l'avvio di una procedura amministrativa, che nei casi più gravi potrebbe portare a sanzioni penali.

Per tutte le informazioni del caso, si rimanda alla sintesi del nuovo quadro normativo riportato nelle pagine seguenti.

Validità dell'anno scolastico

Si ricorda, inoltre, che, in base alla normativa vigente (art. 5, comma 1 del D.Lgs. 62/2017, e C.M. 20/2011), per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente della Scuola Secondaria di Primo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo di studi.

Monte ore annuale personalizzato

Nel monte ore annuale personalizzato di ciascun alunno, come definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di Primo grado (D.Lgs. 89/2009), rientrano tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata della frequenza minima richiesta ad ogni alunno/a, si indicano di seguito i limiti massimi di assenza per ciascun monte ore:

Per chi si avvale dell'insegnamento della Religione Cattolica o dell'Attività Alternativa

	N° ore totali	N° massimo ore assenza 1/4 del totale	N° minimo ore di presenza 3/4 del totale
30 ore settimanali	1019	255	764
Indirizzo musicale classi 1° e 2° (33 ore settimanali)	1121	280	841
Indirizzo musicale classi 3° (32 ore settimanali)	1087	272	815

Per chi si avvale dell'uscita dalla scuola al posto dell'ora di Religione

	N° ore totali	N° massimo ore assenza 1/4 del totale	N° minimo ore di presenza 3/4 del totale
29 ore settimanali	985	246	739
Indirizzo musicale classi 1° e 2° (32 ore settimanali)	1087	272	815
Indirizzo musicale classi 3° (31 ore settimanali)	1053	263	790

Motivi di deroga

Ai sensi dell'art.5, comma 2 del citato D.Lgs. 62/2017 "le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione".

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo di Predappio ha stabilito per il corrente a.s. che la deroga al limite di assenze è possibile solo per i seguenti casi, ferma restando la presenza di sufficienti elementi per procedere alla valutazione degli alunni:

1. *gravi motivi di salute adeguatamente documentati;*
2. *comprovati gravi motivi familiari e/o sociali adeguatamente documentati;*
3. *iscrizione tardiva dell'alunno proveniente dall'estero;*
4. *partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.*
5. *adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi.*

Le famiglie interessate devono preventivamente comunicare l'eventuale necessità di deroga al Dirigente scolastico e al Consiglio di classe, presentando la necessaria documentazione.

Spetta a ciascun Consiglio di Classe valutare per ogni singolo caso, sulla base della documentazione presentata dalla famiglia, se sussistono i motivi per derogare al limite previsto dalla norma.

Uscite anticipate e ingressi posticipati

Si richiama l'attenzione delle famiglie sulla richiesta di ingressi posticipati e di uscite anticipate dei propri figli: poiché anche tali assenze devono essere conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico, si raccomanda di limitare le richieste ai soli casi di estrema e comprovata necessità.

Non saranno conteggiati invece gli ingressi posticipati e le uscite anticipate degli alunni che si avvalgono dell'ingresso posticipato/uscita anticipata dalla scuola al posto dell'ora di Religione (come indicato nella relativa tabella monte ore riportata sopra). Si informano i Genitori/Tutori che possono richiedere l'ingresso posticipato in seconda ora o l'uscita anticipata in quinta ora, qualora l'orario scolastico lo consenta, attraverso la compilazione del modulo allegato, che dovrà essere restituito al Coordinatore di classe o alla Prof.ssa Chiara Magnani. L'uscita sarà autorizzata solo qualora il modulo sia stato consegnato, l'ingresso anticipato sarà giustificato solo se il modulo sarà compilato, sottoscritto e consegnato. Si precisa che per gli alunni che chiedono l'uscita, quando l'ora di religione ricade all'interno dell'orario scolastico (2[^]/3[^]/4[^] ora), il genitore e/o la persona formalmente delegata dovranno venire personalmente a scuola per il ritiro del minore.

Si resta come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Valentina Rossi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993*

1. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO DI ISTRUZIONE (LEGGE 159/2023)

Il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/2023 di conversione del decreto legge 123/2023 (cosiddetto “Decreto Caivano”) recante *"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"* (consultabile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/11/14/23A06292/sg>).

Tra le misure che riguardano la scuola, assume particolare rilievo l'articolo 12, con il quale vengono introdotte diverse novità, fra le quali si segnalano le seguenti:

1) **Si ridefiniscono i compiti dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione:** è stato riformulato l'art. 114 del D.lgs. n. 297/1994 (“Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione”).

Fra le altre cose, si segnala quanto segue:

“Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

2) **Si dispone un inasprimento delle pene verso i genitori (o chi eserciti la responsabilità genitoriale) inadempienti rispetto all'obbligo di istruzione:** è stato introdotto nel Codice Penale l'art. 570-ter, che prevede, fra le altre cose, la reclusione fino a un anno quando, anche dopo opportuna ammonizione da parte del sindaco, continui a configurarsi elusione dell'obbligo scolastico (mancato rientro a scuola entro 7 giorni dall'ammonizione del Sindaco, dopo assenze superiori a 15 giorni anche non consecutivi prive di giustificati motivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

Questo il testo della norma:

“Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al D.lgs 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno”.

Richiesta di riduzione d'orario

I sottoscritti (madre) e (padre)..... Genitori/tutori/ affidatari
dell'alunno/aiscritto/a alla classe..... del plesso scuola secondaria di primo grado "P.V. Marone" di
Predappio/Premilcuore.

CHIEDONO

Una riduzione per l'a.s. per il seguente motivo:

l'alunn./... NON SI AVVALE dell'insegnamento della religione cattolica

I sottoscritti richiedono n.1 ora con uscita anticipata alle ore 12.15 nel giorno

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Riduzione di n.1 ora con entrata posticipata alle ore 9.15 nel giorno

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

In caso di uscita anticipata, i sottoscritti si richiamano a quanto da loro compilato nell'autodichiarazione relativa all'uscita autonoma della Scuola secondaria di 1° grado "P.V. marone" del/la figlio/a consegnata alla segreteria all'atto dell'iscrizione e depositata agli atti, confermando la modalità espressa.

Luogo e data

FIRMA dei Genitori

.....

.....

Spazio riservato alla scuola

In relazione alla richiesta presentata dai genitori/tutori/affidatari in data..... prot. n

SI AUTORIZZA

L'entrata posticipata

L'uscita anticipata

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Valentina Rossi